Mod. 29

Ufficio di esecuzione

Esecuzione n.

Gruppo n.

Dilazione

Debitore:

Creditore:

Rappresentante:

Data in cui è pervenuta la domanda di realizzazione

Il debitore avendo fatto un primo versamento, la vendita è differita di mesi in virtù dell'art. 123 LEF purché il debitore effettui presso l'Ufficio di esecuzione i seguenti altri pagamenti:

		Ricevuta			
		Spese	Importo	Data	Firma
		Fr.	Fr.		
1° pagamento di Fr.	eseguito il				
2° pagamento di Fr.	entro il				
3° pagamento di Fr.	entro il				
4° pagamento di Fr.	entro il				
5° pagamento di Fr.	entro il				
6° pagamento di Fr.	entro il				
7° pagamento di Fr.	entro il				
8° pagamento di Fr.	entro il				
9° pagamento di Fr.	entro il				
10° pagamento di Fr.	entro il				
11° pagamento di Fr.	entro il				
12° pagamento di Fr.	entro il				
13° pagamento di Fr.	entro il				

Se i pagamenti a rate non avvengono con puntualità, la dilazione cessa e l'Ufficio **è tenuto a procedere alla realizzazione senza nuova istanza del creditore**. Il debitore che avesse pagato direttamente al creditore, dovrà fornire la prova in tempo utile all'Ufficio, altrimenti corre il rischio che ciò nonostante siano ordinati i provvedimenti d'incanto.

Luogo e data

Ufficio di esecuzione

8.96 8000 34458